

	TRSCML62M53B270F), con elezione di domicilio presso il relativo studio in	
	Praia a Mare (CS) alla via Mario La Cava n. 123, PEC	
	avv.carmelinatruscelli@pec.giuffre.it .	
	- convenuto -	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026 il giudice relatore, il	
	Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, per il	
	convenuto Vitale Eugenio l'avv. Alessandra Rotella per delega del difensore	
	costituito.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato il 6 settembre 2025 la Procura Regionale	
	ha convenuto in giudizio Coccimiglio Antonia e Vitale Eugenio, chiedendo la	
	condanna in solido al risarcimento del danno all'immagine subito	
	dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nella misura di euro 21.000,00,	
	oltre rivalutazione e interessi, in conseguenza della condanna per il reato di	
	concussione di cui all'art. 317 c.p., accertata con sentenza del Tribunale di	
	Paola n. 348/2021 del 21 aprile 2021, confermata dalla Corte di Appello di	
	Catanzaro con sentenza n. 2186/2023 del 19 settembre 2023 e divenuta	
	irrevocabile il 19 giugno 2024 a seguito della declaratoria di inammissibilità	
	del ricorso per Cassazione.	
	2. I fatti accertati in sede penale risalgono al biennio 2016–2017. I convenuti,	
	dipendenti dell'ASP di Cosenza in servizio presso la commissione invalidi	
	civili, sede di Diamante, abusando della qualità rivestita e agendo in	
	concorso tra loro, costringevano un'utente del servizio, in due distinte	
	occasioni, a corrispondere complessivamente euro 7.000,00 — di cui euro	
	2	

	5.000,00 in relazione al trattamento previdenziale del figlio ed euro 2.000,00	
	per quello della sorella — prospettando la sospensione delle prestazioni già	
	riconosciute ai familiari. Nel secondo episodio, la persona offesa denunciava	
	i fatti ai Carabinieri della stazione di Diamante, i quali, previo contrassegno	
	del denaro, coglievano i convenuti in flagranza all'interno dell'ufficio,	
	recuperando le somme e la documentazione relativa alla procedura	
	previdenziale in corso.	
	3. La Procura ha contestato il danno all'immagine arrecato all'ASP di	
	Cosenza dalla condotta delittuosa dei convenuti, evidenziando l'eco	
	mediatica della vicenda — documentata da articoli su testate regionali	
	cartacee e online, un servizio televisivo e pubblicazioni su siti di informazione	
	locale — nonché il conseguente discredito sull'operato dei dipendenti	
	dell'ente e la lesione della fiducia dei cittadini nell'imparzialità dell'azione	
	amministrativa. Il danno è stato quantificato nella misura del triplo della	
	somma complessivamente richiesta per un totale di euro 21.000,00,	
	valorizzando la reiterazione delle condotte, la vulnerabilità della vittima e le	
	modalità dell'arresto in flagranza.	
	4. Con decreto presidenziale n. 332/2025 del 15 settembre 2025 è stata	
	fissata l'udienza pubblica del 24 febbraio 2026.	
	5. Con comparsa di risposta del 2 febbraio 2026, si è costituito Vitale	
	Eugenio eccependo in via pregiudiziale: la sospensione del giudizio ai sensi	
	dell'art. 295 c.p.c. per litispendenza o continenza con il procedimento penale	
	n. 1334/2019 R.G.N.R. pendente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale	
	di Paola, nel quale l'ASP di Cosenza si è costituita parte civile chiedendo il	
	risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compreso il danno all'immagine, per	
	3	

	fatti che la difesa assume in rapporto di continuazione con quelli oggetto del	
	presente giudizio; nonché la prescrizione dell'azione, assumendo il decorso	
	del termine quinquennale dalla pubblicazione degli articoli di stampa del	
	2017.	
	6. Nel merito, la difesa convenuta ha eccepito l'inapplicabilità della	
	presunzione di cui all'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, sostenendo che	
	la somma illecitamente percepita sia pari a zero — in quanto la prima dazione	
	non sarebbe mai avvenuta e la seconda sarebbe stata immediatamente	
	recuperata dai Carabinieri in flagranza — con conseguente inapplicabilità	
	del duplum. In subordine, ha contestato l'applicazione del triplo in luogo del	
	doppio e, in via di estremo subordine, ha invocato il potere riduttivo ex art.	
	83 c.g.c. in ragione delle gravi conseguenze già subite: condanna penale	
	scontata in regime di arresti domiciliari, risoluzione del rapporto di lavoro	
	con l'ASP di Cosenza e interdizione perpetua dai pubblici uffici.	
	7. All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 nessuno è comparso per la	
	convenuta Coccimiglio Antonia, le parti hanno concluso come da verbale. La	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	8. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia di Coccimiglio	
	Antonia, la quale, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.	
	Risulta in atti che la notificazione dell'invito a dedurre si è perfezionata	
	secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. in data 18 marzo 2025;	
	mentre la notificazione dell'atto di citazione unitamente al decreto di	
	fissazione dell'udienza si è perfezionata, mediante consegna a mani proprie	
	in data 22 settembre 2025 e, dunque, in data utile rispetto all'udienza di	
	4	

	discussione del 24 febbraio 2026. La convenuta, pertanto, deve essere	
	dichiarata contumace ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.	
	9. Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione, sollevata dal convenuto	
	Vitale, di prescrizione dell'azione di responsabilità, essa è infondata e va	
	respinta. Il termine di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno	
	all'immagine decorre dal momento in cui la sentenza penale di condanna	
	diviene irrevocabile, costituendo quest'ultima il presupposto indefettibile	
	della proponibilità dell'azione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17,	
	comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n.	
	102/2009, e dell'art. 51, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016. Prima del	
	perfezionamento di tale presupposto, l'azione non è proponibile e il termine	
	prescrizionale non può iniziare a decorrere (cfr. Sez. Calabria n. 161/2025).	
	Nel caso in esame la sentenza di condanna per il reato di concussione è	
	divenuta irrevocabile il 19 giugno 2024, ai sensi dell'art. 648, comma 1,	
	c.p.p., a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per	
	Cassazione. L'atto di citazione è stato depositato il 6 settembre 2025, entro	
	il termine quinquennale. Il dies a quo non può essere anticipato alla mera	
	diffusione mediatica della notizia, in quanto l'azione non era esercitabile	
	prima dell'irrevocabilità della condanna. L'eccezione non merita	
	accoglimento.	
	10. Parimenti infondata è l'eccezione di litispendenza o continenza, nonché	
	la connessa richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c.	
	Come risulta dalla documentazione depositata in atti, il procedimento penale	
	n. 1334/2019 r.g.n.r, richiamato dalla difesa riguarda distinte condotte	
	delittuose in concorso con altri soggetti e si trova nella fase dibattimentale	
	5	

	innanzi al Tribunale di Paola, pertanto lo stesso non può in alcun modo	
	interferire con l'odierno procedimento, stante l'evidente diversità di <i>causa</i>	
	<i>petendi e di petitum</i> tra i due giudizi, con conseguente insussistenza di	
	qualsiasi forma di litispendenza o di pregiudizialità tecnica tra le due	
	fattispecie. L'eccezione va pertanto respinta.	
	11. Nel merito, la domanda avanzata dalla Procura regionale merita parziale	
	accoglimento nei limiti che seguono. La concussione di cui all'art. 317 c.p.	
	rientra nel catalogo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica	
	amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, che	
	legittimano l'azione erariale per danno all'immagine ai sensi dell'art. 17,	
	comma 30-ter, d.l. n. 78/2009; il perimetro applicativo di tale disposizione,	
	come delimitato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 8/QM/2015, è	
	pacificamente integrato nel caso di specie. Il giudicato penale fa stato (ex art.	
	651 c.p.p.) della commissione — da parte dei convenuti, nella loro qualità di	
	pubblici ufficiali e nell'esercizio delle funzioni — di una condotta concussiva	
	che, per la sua oggettiva gravità e per la risonanza pubblica ad essa	
	connessa, ha determinato un concreto pregiudizio all'immagine	
	dell'amministrazione di appartenenza, intaccandone il prestigio e la	
	credibilità presso la collettività.	
	Quanto all'elemento soggettivo del dolo, esso è oggetto di autonomo	
	apprezzamento in questa sede e deve ritenersi pienamente sussistente. I	
	convenuti hanno reiterato le richieste in due distinte occasioni, abusando	
	consapevolmente della posizione istituzionale rivestita e della condizione di	
	soggezione della vittima, prospettando la sospensione di prestazioni	
	previdenziali in favore di familiari disabili quale mezzo di pressione. La	
	6	

	sistematicità e la direzione finalistica della condotta escludono qualsiasi	
	diversa qualificazione soggettiva. Nel porre in essere la condotta illecita, i	
	convenuti hanno agito con la piena rappresentazione e volontà del fatto,	
	perseguendo un profitto personale nella consapevolezza della gravità	
	dell'abuso e del conseguente, inevitabile discredito arrecato all'immagine	
	dell'amministrazione di appartenenza.	
	12. Sussiste il nesso causale tra le condotte illecite e il danno all'immagine	
	arrecato all'ASP di Cosenza. La notizia dei fatti illeciti e la sua diffusione	
	nell'opinione pubblica minano il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni:	
	la condanna irrevocabile costituisce il necessario presupposto per l'esercizio	
	dell'azione contabile, ma il danno all'immagine si radica nella	
	pubblicizzazione dei fatti stessi e non della sentenza (cfr. Sez. Calabria n.	
	120/2023; Sez. Calabria n. 161/2025). Ogni azione dannosa compiuta dal	
	pubblico dipendente in violazione dell'art. 97 Cost. si traduce in	
	un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione, determinando la	
	percezione di una struttura gestita in maniera inefficiente, non responsabile	
	e non responsabilizzata (Sez. riunite, QM/10/2003). Il danno all'immagine	
	si configura quale danno pubblico, inteso come lesione del buon andamento	
	della pubblica amministrazione, la quale perde, per effetto delle condotte	
	illecite dei propri dipendenti, credibilità e affidabilità sia all'interno sia	
	all'esterno della propria organizzazione.	
	13. La diffusione della notizia ha avuto risonanza mediatica attraverso	
	numeroso testate giornalistiche, sia cartacee sia online, un servizio televisivo	
	e articoli pubblicati su siti di informazione regionale. L'utilizzo di siti internet	
	e di testate online comporta dinamiche di diffusione della notizia	
	7	

	profondamente diverse da quelle della tradizionale pubblicazione a stampa,	
	in ragione della maggiore ampiezza geografica, della tendenzialmente	
	illimitata durata di accessibilità e della sua amplificazione attraverso i motori	
	di ricerca (cfr. App. Sicilia n. 139/2021). Il clamor fori così prodottosi è	
	idoneo a configurare la lesione del bene tutelato.	
	14. Con riguardo alla quantificazione del danno, l'art. 1, comma 1-sexies,	
	della legge n. 20/1994 introduce una presunzione relativa, in forza della	
	quale il danno all'immagine si considera, salva prova contraria, pari al doppio	
	della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità, illecitamente	
	percepita dal dipendente.	
	La difesa ha eccepito l'inapplicabilità di tale presunzione, sostenendo che la	
	somma illecitamente percepita sia pari a zero: la prima dazione di euro	
	5.000,00 non sarebbe mai stata consegnata e la seconda di euro 2.000,00	
	sarebbe stata immediatamente recuperata dai Carabinieri in flagranza,	
	senza mai entrare nella disponibilità patrimoniale dei convenuti.	
	L'eccezione non conduce all'assenza di danno risarcibile. Indipendentemente	
	dalla stretta applicabilità della presunzione legale, la giurisprudenza	
	contabile, anche laddove il criterio del duplum non sia direttamente	
	operativo, ha costantemente ritenuto legittimo il ricorso alla liquidazione	
	equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., utilizzando la somma richiesta quale	
	parametro orientativo del danno effettivamente arrecato all'immagine	
	dell'amministrazione, in conformità ai criteri elaborati dalle Sezioni riunite	
	con la sentenza n. 10/QM/2003 (cfr. Sez. Calabria n. 120/2023; Sez. I Centr.	
	n. 476/2015; Sez. II App. nn. 283/2023, 239/2023, 221/2023, 127/2022,	
	14/2022, 193/2021, 250/2019, 237/2017)	
	8	

	15. Quanto all'applicazione del triplo, quale moltiplicatore richiesto dalla	
	Procura, il Collegio, come sopra sostanzialmente argomentato, ritiene che il	
	danno all'immagine sia da determinarsi nella misura del doppio della somma	
	richiesta, apparendo tale criterio equitativo conforme agli arresti	
	giurisprudenziali in materia (cfr. Sez. riunite n. 10/QM/2003; Sez. Toscana	
	n. 59/2024; Sez. Calabria n. 376/2018). Gli elementi valorizzati dalla	
	Procura a sostegno del triplo, reiterazione della condotta, vulnerabilità della	
	vittima, modalità dell'arresto in flagranza, integrano e qualificano la condotta	
	concussiva già considerata nella determinazione del parametro del duplum,	
	senza, però, configurare un grado di offensività tale da giustificare uno	
	scostamento ulteriore. Non si ravvisano, pertanto, elementi idonei a	
	giustificare una diversa e maggiore quantificazione del danno.	
	16. Per quanto sopra premesso, il Collegio determina il danno all'immagine	
	in misura pari al doppio della somma complessiva oggetto delle richieste	
	illecite (pari a euro 7.000,00), assunta quale idoneo parametro di riferimento	
	della gravità dell'offesa a prescindere dall'effettiva percezione della stessa da	
	parte dei convenuti. Tale pregiudizio viene, pertanto, liquidato	
	equitativamente in complessivi euro 14.000,00, attraverso una valutazione	
	che tiene conto congiuntamente: sotto il profilo oggettivo, della reiterazione	
	della condotta in due distinti episodi a danno della medesima vittima, delle	
	esplicite minacce di sospendere prestazioni previdenziali in favore di familiari	
	disabili e dell'arresto in flagranza all'interno dei locali dell'ufficio pubblico;	
	sotto il profilo soggettivo, dell'abuso di una posizione istituzionale di	
	particolare delicatezza, in cui l'utente si trova in condizione di oggettiva	
	dipendenza rispetto all'operato del funzionario; sotto il profilo sociale,	
	9	

19.	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da		
	dispositivo.		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,		
	definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità		
	promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24397		
	del Registro di Segreteria:		
	dichiara la contumacia di Coccimiglio Antonia;		
	condanna in solido Coccimiglio Antonia e Vitale Eugenio al risarcimento del		
	danno all'immagine patito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nella		
	misura di euro 14.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici		
	ISTAT dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione della presente		
	sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione		
	fino al soddisfo;		
	condanna Coccimiglio Antonia e Vitale Eugenio al pagamento delle spese di		
	giudizio che si quantificano come da nota a margine.		
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.		
	Il Relatore	Il Presidente	
	Maristella Filomena	Domenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in data 31/03/2026		

NOTA SPESE Giudizio n. 24397 – Responsabilità
 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE
 n. 2 copie predetto atto per uso notifica
 ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA
 n. 2 copie predetto atto per uso notifica
 DIRITTI DI CANCELLERIA
 NOTIFICHE
 ORIGINALE SENTENZA
 FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
 DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
 DICONSI EURO SEICENTOVENTIDUE/92
 TOTALE

FOGLIO
 6
 12
 1
 2
 3
 3
 Il Funzionario
 Dott.ssa Stefania Vasapolito
 Firmato digitalmente
 IMPORTO
 € 96,00
 € 192,00
 € 16,00
 € 32,00
 € 41,92
 € 138,53
 € 48,00
 € 48,00
 € 10,47
 € 622,92

